

	Documento esplicativo	ARES - Acovies – Documento – Reg. Lazio- Dipart. Sociale	Data: 23.12.2004	Pag. 1 di 1
Disciplina trasporto infermi ex legge n. 49/89-linee operative				

Regione Lazio - Dipartimento “Sociale”
 Direzione Regionale “Programmazione Sanitaria e Tutele della Salute”
 Area 4A/03 Autorizzazione e Accreditamento

Prot. 148787/4V/03
Roma 23 Dicembre 2004

Nota inviata ai Direttori Generali e Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie
 della Regione Lazio

**Oggetto: disciplina trasporto infermi ex legge n. 49/89-linee
 operative**

Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti da parte delle aziende sanitarie e di alcuni soggetti privati operanti nel settore in ordine una paventata mancanza di par condicio tra questi ultimi a seconda della provenienza intra o extra regionale degli stessi.

La problematica attiene l'autorizzazione, rilasciata dagli Organi regionali ex art. 1, comma 5, della L.R. n.49/89, all'esercizio da parte di enti ed organizzazioni private od associazioni di volontariato delle attività di trasporto di infermi e feriti.

In particolare, stante il variegato panorama normativo presente a livello regionale in Italia, è stata evidenziata una presunta disparità di trattamento tra i soggetti privati autorizzati nella Regione Lazio e quelli che, a fronte di un provvedimento autorizzativo rilasciato da altra autorità regionale, si trovano a qualsiasi titolo ad operare più o meno stabilmente nel territorio della nostra Regione.

Com'è noto, ai sensi dell'art.43 della legge n.833/78, spetta alle Regioni disciplinare l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.

Per quanto concerne la Regione Lazio, la legge regionale 17 luglio 1989, n.49 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private", nei regolamentare le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle autoambulanze, fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che le stesse devono possedere, demandando alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, l'accertamento dei medesimi, oltre alla relativa vigilanza.

Tale disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 6, della sopracitata legge, non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti dalla CRI (Croce Rossa Italiana) e da Enti e Corpi dello Stato, quali le Forze Armate, Vigili del Fuoco, nonché alle autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni, in transito temporaneo nella Regione Lazio.

FGC/ 23/11/04

 1



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO "SOCIALE"

Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria e Tab. B. 1.00 Salute"
Area 4A/C3 Autorizzazione e Accreditamento

In riferimento all'eventualità, peraltro ormai di concreta realizzazione anche a seguito dell'indizione di gare di appalto di livello europeo; che nel territorio regionale operino più o meno stabilmente soggetti autorizzati al di fuori della Regione Lazio, il Legislatore regionale tace.

Pertanto, allo scopo di garantire comunque il pieno rispetto della vigente normativa regionale senza con questo generare illegittime preclusioni o disparità di trattamento, sulla base del diverso titolo autorizzativo, tra i vari soggetti privati in attività nel settore, si ritiene necessario fornire in merito le seguenti linee operative:

- nel caso di gara di appalto per la fornitura di servizio trasporto infermi, qualora in predetta gara partecipino soggetti non in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio, questi ultimi devono garantire il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla L.R. n.49/89, mediante apposita autocertificazione;
- predette società devono garantire, altresì, un riferimento operativo collocato all'interno della Regione Lazio; A.T.I.?
- in seguito all'aggiudicazione della gara, spetta all'Azienda USL territorialmente competente effettuare le necessarie verifiche del caso nei confronti del soggetto aggiudicatario;
- in generale tutti i soggetti in possesso di autorizzazioni rilasciate da altre Regioni devono garantire il rispetto della L.R. n.49/89.

IL DIRETTORE REGIONALE
(D.ssa Eida MELARAGNO)